## I TRE ORGANI PARLAMENTARI DI VIGILANZA A CONFRONTO

# Commissioni della gestione

# Le Commissioni della gestione esercitano l'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale, dei tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. Impostano la loro attività di controllo sui criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia.

# Le Commissioni della gestione sono commissioni parlamentari permanenti. Istituiscono sottocommissioni permanenti incaricate di trattare per loro singoli settori di compiti.

# I membri e le presidenze (presidente e vicepresidente) delle commissioni sono eletti dal rispettivo Ufficio. La composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

# Delegazione delle Commissioni della gestione

La Delegazione delle Commissioni della gestione sorveglia l'attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi delle attività informative ed esamina l'azione dello Stato nei settori che devono rimanere segreti poiché la loro conoscenza da parte di persone non autorizzate può causare un grave danno agli interessi nazionali. Svolge gli altri incarichi speciali che le sono conferiti da una Commissione della gestione.

La Delegazione delle Commissioni della gestione è un comitato permanente delle Commissioni della gestione

La Delegazione delle Commissioni della gestione è un comitato misto. Le Commissioni della gestione nominano al proprio interno tre membri ciascuna quali membri della Delegazione, la quale si costituisce da sé.

### Commissione parlamentare d'inchiesta

Allorché occorra far luce su eventi di grande portata, l'Assemblea federale può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) delle due Camere per indagare su fatti e procurarsi altre basi di giudizio.

La commissione parlamentare d'inchiesta è un organo straordinario di vigilanza parlamentare. La sua istituzione può essere chiesta da un gruppo, da una commissione o da un singolo deputato, mediante un'iniziativa parlamentare, per fare luce su eventi di grande portata. L'iniziativa dev'essere approvata dalle due Camere (Link). Sentito il Consiglio federale, la commissione d'inchiesta è istituita con decreto federale semplice. Questo ne stabilisce il mandato e i mezzi finanziari.

La commissione parlamentare d'inchiesta è una commissione congiunta delle due Camere e consta di un ugual numero di membri di ciascuna Camera. I membri della commissione sono eletti dal rispettivo Ufficio. La presidenza è nominata dalla Conferenza di coordinamento, fermo restando che il presidente e il vicepresidente non possono appartenere alla stessa Camera. La composizione della commissione e l'assegnazione della presidenza si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.

Le Commissioni della gestione dispongono di un segreteria congiunta.

La segreteria delle Commissioni della gestione svolge i lavori di segretariato anche per la Delegazione delle Commissioni della gestione. La commissione parlamentare d'inchiesta dispone di una propria segreteria. Il personale necessario è messo a disposizione dai Servizi del Parlamento. La commissione può assumere altro personale i cui rapporti di lavoro sono retti dal Codice delle obbligazioni.

Per l'adempimento dei loro compiti di alta vigilanza le Commissioni della gestione dispongono di diritti che vanno oltre i diritti generali d'informazione di cui godono le commissioni parlamentari: se necessari per l'adempimento dell'alta vigilanza, possono ottenere informazioni e documenti, oltre che dalle autorità federali, da persone e servizi al di fuori dell'Amministrazione federale, come Cantoni o privati cittadini. Inoltre possono citare persone soggette all'obbligo di informare e, nel caso di un loro rifiuto, farle accompagnare dalla polizia. Possono consultare co-rapporti dei dipartimenti all'attenzione del Consiglio federale e decidere in via definitiva sull'esercizio dei loro diritti d'informazione. Le Commissioni della gestione non hanno invece alcun diritto di consultare i verbali delle sedute del Consiglio federale e non possono richiedere informazioni segrete in relazione alla protezione dello Stato e ai servizi delle attività informative. (Link)

Alla Delegazione delle Commissioni della gestione non può essere negata alcuna informazione. Essa ha il diritto illimitato di ottenere le informazioni di cui necessita, compresi i documenti direttamente serviti al Consiglio federale per prendere una decisione e quelli che devono rimanere segreti nell'interesse della protezione dello Stato o dei servizi delle attività informative oppure quelli che potrebbero causare un grave danno agli interessi nazionali qualora persone non autorizzate ne venissero a conoscenza. Può anche interrogare persone in qualità di testimoni. (Link)

La commissione parlamentare d'inchiesta ha gli stessi diritti d'informazione della Delegazione delle Commissioni della gestione. Può inoltre far capo a inquirenti per l'assunzione delle prove, che operano conformemente al mandato e alle istruzioni della commissione. (Link)

Le Commissioni della gestione informano preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono subordinate. Sentono il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti.

All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che le Commissioni della gestione riferiscano su lacune nella gestione. La Delegazione delle Commissioni della gestione informa preventivamente il Consiglio federale sugli interrogatori di persone che gli sono subordinate. Sente il Consiglio federale, a sua richiesta, prima di raccogliere informazioni presso persone o prima di farsi consegnare documenti.

All'autorità interessata è data la possibilità di esprimersi prima che la Delegazione delle Commissioni della gestione riferisca su lacune nella gestione.

Il Consiglio federale ha il diritto di assistere all'audizione di persone informate sui fatti e di testimoni, di porre domande completive e di esaminare i documenti esibiti, i pareri e i verbali d'interrogatorio della commissione d'inchiesta. Può pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta davanti alla commissione d'inchiesta e in un rapporto all'Assemblea federale. Il Consiglio federale designa uno dei suoi membri quale rappresentante dinanzi alla commissione d'inchiesta. Il rappresentante del Consiglio federale può a sua volta incaricare un agente di collegamento idoneo di esercitare i diritti del Consiglio federale.

I mezzi d'azione di cui dispongono le Commissioni della gestione sugli enti su cui vigilano sono di natura politica. Le Commissioni presentano generalmente i risultati delle loro investigazioni sotto forma di rapporti contenenti raccomandazioni, sulle quali le autorità responsabili sono chiamate a esprimersi. Le Commissioni della gestione obbligano quindi le autorità a rendere conto delle loro attività. Le Commissioni della gestione non possono tuttavia né obbligare l'ente controllato ad adottare una misura, né annullare o modificare una decisione dello stesso o decidere in sua vece. All'occorrenza possono pure valersi degli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un'iniziativa parlamentare), in particolare per proporre una modifica legislativa.

La Delegazione delle Commissioni della gestione presenta alle Commissioni della gestione un proprio rapporto corredato di proposte.

Come per gli altri organi parlamentari di vigilanza, i mezzi d'azione di cui dispone la commissione parlamentare d'inchiesta sono di natura politica. La commissione ha il compito di stabilire i fatti, individuare manchevolezze, accertare responsabilità e proporre correttivi. Non assolve tuttavia compiti di perseguimento penale, né ha il potere di prendere provvedimenti amministrativi o disciplinari. Questi ultimi competono infatti alle autorità amministrative o giudiziarie.

All'occorrenza la commissione parlamentare d'inchiesta può valersi degli strumenti parlamentari (deposito di una mozione, di un postulato o di un'iniziativa parlamentare), in particolare per proporre una modifica legislativa.